

LE NUOVE TARIFFE – anzi, I CORRISPETTIVI
Riforma delle professioni e abrogazione del sistema tariffario

- **PREMESSA GENERALE**
- **SEZIONE 1**
90 anni di storia: dalla legge Professionale del 1923 al Decreto Ministeriale del 2013
- **SEZIONE 2**
La Commissione Parcelle ed il PARERE DI CONGRUITA'
- **SEZIONE 3**
Le nuove procedure per il rilascio del parere di congruità sulle parcelle professionali
- **SEZIONE 4**
Il DM 140/20.7.2012 ed il DM 143/31.10.2013
- **SEZIONE 5**
Il disciplinare di incarico tipo per i LLPP
- **ALLEGATI**

▪ **PREMESSA GENERALE**

Ciò che riferirò nel seguito tiene conto di diversi contributi ed in special modo di numerose circolari del CNI in materia di TARIFFE; ma la mia relazione è sostanzialmente fondata su quanto contenuto in una consulenza legale intitolata “RIFORMA DELLE PROFESSIONI E ABROGAZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO” redatta per conto del CROIL e datata 3 marzo 2015, poi integrata con quanto deliberato nell’ultimo incontro CROIL del 20.10.2015, quindi successiva a qualsiasi espressione del CNI in materia di tariffe e di Commissione Parcelle.

Tratteremo successivamente anche degli aspetti che – mi immagino – più vi interessano, ovvero dei criteri e delle modalità da seguire nella compilazione di una parcella ma – vedrete – questa prima parte sulla “storia” è fondamentale per capire di cosa stiamo parlando.

In rapporto a tante domande che mi giungono dai colleghi e per quanto emerge da numerose parcella proposte all’Ordine, mi sono convinto della forte necessità di trattare questi argomenti che coinvolgono una parte sostanziale della nostra attività – ovvero le nostre “competenze”, una materia che comunque è ancora in divenire.

Resta il fatto che il presente documento, pur rappresentando lo stato dell’arte in ambito di corrispettivi, sarà soggetto ad ulteriori modificazioni conseguenti a discussioni del CNI e del CROIL che sono tuttora in corso e ad una ulteriore consulenza legale della quale si è in attesa dell’espressione finale.

La mia relazione si articola in varie sezioni che raccolgono ogni aspetto della materia “LE NUOVE TARIFFE”, partendo dalle origini (ovvero dagli anni ’20 del secolo scorso) sino a giungere agli ultimi strumenti legislativi del 2013 e 2014 ed anche al nuovo disciplinare di incarico elaborato nell’aprile 2015 dal CROIL, ovvero la Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Regione Lombardia – Commissione onorari professionali.

▪ **SEZIONE 1**

90 anni si storia: dalla legge Professionale del 1923 al decreto Ministeriale del 2013

- 1.1. L'attività di opinamento delle parcelle da parte del Consiglio degli Ordini Territoriali è riconosciuta dalla "*Legge Professionale*" ovvero la *L. 24.06.1923 n. 1395 Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti* (vedi Allegato 1.a).
- 1.2. Si è dovuto poi attendere quasi 10 anni perché venisse alla luce la PRIMA TARIFFA, ovvero quella approvata con decreto 01.12.1932.
- 1.3. Detta tariffa verrà poi modificata con D. Lgs. n.29 del 1946 ed entrerà finalmente in vigore nel 1949 con la legge n.143 (vedi Allegato 1.b). È passato quindi un quarto di secolo tra la istituzione della LEGGE PROFESSIONALE e l'entrata in vigore della TARIFFA.
- 1.4. Il successivo processo di riforma e di modernizzazione dei servizi di ingegneria (e professionali in genere) si fa tipicamente risalire a 50 anni dopo, ovvero al VERTICE DI LISBONA del marzo 2000.
(Nota: quella fu l'occasione nella quale il Consiglio Europeo ha programmato riforme – da attuarsi entro il 2010 – finalizzate alla **competizione** ed alla **concorrenza** dei servizi professionali).
- 1.5. Con la comunicazione n. 2004/83 del 09.02.2004 – *Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali*, la Commissione Europea fa formale richiesta agli organismi professionali di **eliminare quelle restrizioni che impediscono la concorrenza**, chiedendo di valutare quali regole siano ancora necessarie per tutelare la professione.
- 1.6. La Commissione poi annovera, tra le **restrizioni** potenzialmente lesive della libera concorrenza, proprio la fissazione dei prezzi.
- 1.7. Dopo varie sollecitazioni provenienti dall'Europa (esplicitatesi in lettere di messa in mora, ma anche con l'avvio di procedure d'infrazione) si giunge al D.L. 04.07.2006 n.223 ovvero al "Decreto Bersani".
- 1.8. Col Decreto Bersani vengono sostanzialmente fissati i seguenti criteri:
 - al comma 1 - si sancisce l'abrogazione delle disposizioni che impongono il MINIMO TARIFFARIO (la cosiddetta inderogabilità dei minimi);
 - al comma 3 - si prescrive che entro 6 mesi vengano adeguate le norme deontologiche così da prevedere anche l'adozione di misure di garanzia della qualità delle prestazioni professionali;

E' evidente che il legislatore ha colto il rischio che vi potesse essere scadimento nella qualità delle prestazioni professionali, rischio che poi – come sappiamo – si è concretizzato.

1.9. Poi il dramma: con D.L. n. 1/2012 poi convertito nella L. n. 27/2012 il Governo Monti (ovvero il decreto CRESCITALIA o PACCHETTO LIBERALIZZAZIONI che dir si voglia), ha abrogato il sistema tariffario senza introdurre alcun altro sistema, istituendo quindi la LIBERA CONTRATTAZIONE TRA LE PARTI.

1.10. Così Monti, di fatto:

- ha abrogato le tariffe professionali (con divieto agli Ordini e agli iscritti di fare espresso riferimento alla tariffa professionale);
- ha rimesso la determinazione del compenso alla libera pattuizione delle parti;
- ha imposto che la misura del compenso venisse preventivamente resa nota al cliente;
- ma nessun accenno è fatto alla necessità di temperamenti al principio di libertà contrattuale;
- e neppure ha inciso sul potere di accertamento della congruità dell'onorario da parte dell'Ordine (ma di questo dirò più diffusamente nella SEZIONE 2).

1.11. Col D.M. 20.07.2012 n. 140 *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto – Legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27”* vengono pubblicati i parametri di riferimento per la **liquidazione giudiziale** del compenso, applicabili « in difetto di accordo tra le parti » (Nota: rimando alla SEZIONE 4 l’approfondimento di tale DM ed anche l’eventuale esposizione di esempi numerici).

1.12. Si giunge poi al D.M. n. 143 del 2013 *“Corrispettivi per le prestazioni professionali dei Lavori pubblici”* il quale, a differenza del D.M. n. 140/2012, costituisce **riferimento obbligatorio per le stazioni appaltanti pubbliche**.

1.13. Nella SEZIONE 4 andrò a commentare anche tale D.M., ma voglio qui sgombrare il campo dall’illusione che «l’assunzione del 143 non pone particolari problemi applicativi» come qualche commentatore ha avuto modo di scrivere.

Difatti mi basta riportare a quanto è scritto all’art. 1 – comma 4:

«Il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

Ciò significa che – concretamente e non in teoria – ogni volta si dovrebbe fare il calcolo degli orari sia con la nuova che con la tariffa vecchia (e abrogata).

▪ **SEZIONE 2**

La Commissione parcelle ed il parere di congruità

2.1. Innanzitutto va precisato che l'espressione "Parere di congruità" non trova un riscontro letterale nel vigente sistema normativo, ma questo è il modo più diffuso col quale definire l'attività di valutazione della corrispondenza tra attività professionale prestata ed il corrispettivo esposto.

Alcuni autori preferiscono: liquidazione, taratura, opinamento, vidimazione, revisione ecc.

2.2. Vi è poi da chiarire la questione delle date.

Lo spartiacque è l'entrata in vigore del decreto CresciItalia ovvero il 24.01.2012.

I nuovi parametri vanno assunti nel caso di prestazioni esaurite successivamente a tale data (vedi in Cassaz., Sez. Unite – Sentenze 17405 e 17406 del 12.10.2012: *«In caso di successione nel tempo di diversi regimi tariffari, deve farsi riferimento a quello vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita»*).

Ma anche Il Sole 24 ORE del 29.09.2012:

«Si applica la tariffa in vigore al termine dell'incarico»

Il pagamento del professionista va calcolato in base alla tariffa professionale in vigore nel momento in cui termina il lavoro e non deve essere tarato su quelle utilizzate quando è stato sottoscritto il contratto o sono state completate le singole attività. La Corte di Cassazione, con la sentenza 16581, ha respinto il ricorso di una società contro la decisione della Corte di merito che aveva affermato la retroattività della tariffa più favorevole applicata alla data di consegna "chiavi in mano" del lavoro.

La Cassazione si allinea a quanto stabilito dai giudici di merito, che avevano dato peso al carattere continuativo della prestazione effettuata dal tecnico durata, nel caso specifico, ben undici anni.

A dimostrare che il lavoro non aveva subito interruzioni c'erano una lettera della società indirizzata al geometra ed «il computo metrico estimativo relativo alla sistemazione degli esterni».

La Cassazione, al pari del giudice di secondo grado, ha respinto la tesi, affermata nel ricorso, in base alla quale il tariffario di riferimento messo a punto dall'Ordine deve essere

quello in auge «nel momento in cui sono state espletate le singole attività». La Suprema Corte ha invitato, invece, a riflettere sulla natura unitaria dell'incarico conferito che non può essere frazionato in considerazione delle diverse prestazioni eseguite.

*In caso di successione di tariffe professionali – scrivono i giudici della seconda sezione – per stabilire in base a quale di essa deve essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, **la tariffa applicabile è quella che vige alla data di liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente un'altra tariffa.***

2.3. A tal proposito vi segnalo che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri è di diverso avviso dato che così scrive, circa quattro mesi dopo quelle sentenze, nella propria circolare n. 179 del 18.02.2013: *«...per cui nella liquidazione dei compensi dovrebbe essere applicato il criterio vigente dell'epoca dell'affidamento dell'incarico».*

Ma poi, nella stessa circolare, il C.N.I. si piega alla decisione della Cassazione e quindi conclude: *«Pur non condividendo l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, si ritiene comunque doveroso rispettare i dettati».*

2.4. L'istituzione della funzione di opinamento trova origine nella L. n. 1395/1923 che al Consiglio dell'Ordine riconosce anche quella di esprimere parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese.

(Nota: questa funzione è stata riconfermata col D. Lgs. n. 179/2009).

I successivi e recenti strumenti legislativi di cui abbiamo già accennato, ivi inclusi i D.M. n. 140/2012 e D.M. n. 143/2013, in nessun modo hanno inciso sulla funzione della Commissione Parcelle.

2.5. Non dimentichiamoci poi l'art. 2233 c.c. (vedi Allegato 2.a) secondo il quale il compenso è determinato dal Giudice sentito il Consiglio dell'Ordine. E questo «sentito» va inteso come un obbligo.

(Nota: a seguito dell'abrogazione delle tariffe pare oggi ancor più “necessaria” la funzione della Commissione Parcelle).

2.6. È comunque utile precisare che – sempre con riferimento al 2233 c.c. – *«l'Ordine non è chiamato a liquidare il giusto ed esatto compenso spettante al professionista, bensì ad esprimere un parere di congruità in concreto della determinazione proposta dal professionista» (vedi in Tribunale di Udine – SENTENZA n. 853/2014).*

- 2.7. Non va poi dimenticato anche l'articolo 636 c.p.c. (vedi Allegato 2.b) – "*Parcella delle spese e prestazioni*", che prescrive che l'ingiunzione di pagamento deve essere *«accompagnata dalla parcella.....corredata dal parere della competente associazione professionale»*.
- 2.8. Chiarita quindi la **necessità della permanenza della Commissione Parcelle** ed anzi la **inderogabilità sulla sua funzione di opinamento**, va certamente preso atto che la **riforma ha inciso sulle modalità in cui deve esplicarsi tale potere ed anche sui suoi limiti**.
- 2.9. Alcuni autori – pochi per la verità – ritengono che il parere debba limitarsi ad indagare i soli ASPETTI TECNICI delle prestazioni (quali la verifica della rispondenza o meno delle prestazioni effettuate a quelle convenute).
Altri autori, invece, ritengono che il detto parere debba estendersi agli ASPETTI ECONOMICI.
La Corte Costituzionale, da sempre, ha precisato che il Consiglio dell'Ordine deve estendere la propria indagine al SE e al COME le prestazioni siano state effettuate dal professionista.
- 2.10. Recentemente la Corte di Giustizia ha ribadito la necessità di riferirsi al principio di proporzionalità e di bilanciamento tra interessi generali parimenti meritevoli di tutela.
In sostanza la Corte ha ribadito che la libera determinazione (= **concorrenza**) del compenso **deve trovare un limite nel rispetto del decoro e della dignità della professione**.
- 2.11. In ciò la Corte prende atto di quanto prescritto da due fonti primarie:
- Legge Professionale n. 1395/1923 che attribuisce al Consiglio dell'Ordine la vigilanza della tutela e del decoro;
 - art. 2233 c.c. che impone che la misura del compenso debba essere adeguata al decoro professionale.
- 2.12. La vera novità di oggi è che la valutazione rimessa all'Ordine non è fatta sulla base di **soglie numeriche predeterminate** (ovvero i minimi tariffari) **ma caso per caso** in considerazione dell'importanza dell'opera ecc ecc, ma fatto fermo il **DECORO PROFESSIONALE**.
(Nota: la Corte di Giustizia ribadisce che il **DECORO** corrisponde ad un interesse generale meritevole di tutela alla stregua della **CONCORRENZA**).

2.13. Eppure l'Antitrust ha insistito: *«Le norme sulla concorrenza imposte dall'Europa osterebbero al richiamo al decoro le quali vengono invocate unicamente per la difesa di posizioni acquisite».*

Ma fortunatamente il Tar del Lazio boccia l'ipotesi Antitrust e conferma che:
«la misura del compenso deve essere adeguata anche al decoro professionale».

2.14. Ma l'Antitrust non si arrende e propone Appello.

Tale iter si chiude con la sentenza 18.7.2013 della IV Sezione della Corte di Giustizia la quale ha affermato il principio che il **richiamo alla dignità e al decoro può produrre effetti restrittivi sulla concorrenza**; la Corte è quindi favorevole al BILANCIAMENTO DEGLI INTERESSI, come si diceva prima, ovverosia che il **decoro delle professione pone un limite alla concorrenza**.

2.15. Accade quindi che in caso di mancato accordo/contratto/disciplinare di incarico, il parere di congruità dovrà tener conto del DECORO e, concretamente, si otterrà assumendo i criteri dettati dal D.M. n. 140/2012, del quale avremo tempo di parlare diffusamente nella SEZIONE 4.

Va tenuto presente che **l'apprezzamento del merito tecnico della prestazione è riservato al Giudice**, mentre il Consiglio dell'Ordine dovrà verificare la completezza, l'approfondimento e la corrispondenza degli elaborati progettuali.

2.16. Pensando ai lunghi iter progettuali, approvativi ed esecutivi che caratterizzano le costruzioni, ancor più se si tratta di opere pubbliche, ci si ritrova spesso di fronte alla necessità di tener conto del REGIME TRANSITORIO che caratterizza l'ambito tariffario.

2.17. Risulta pertanto che il parere di congruità dovrà essere formulato in base:

- alle vecchie tariffe (L. n. 143/'49 e D.M. 04.04.2001), quando l'attività professionale si è conclusa entro il 24.01.'12 (entrata in vigore del D.L. n. 1/2012),
- al D.M. n. 140/2012, per le prestazioni – anche in ambito di opere pubbliche – conclusesi dopo il 24.01.'12,
- ai parametri di cui al D.M. n. 143/2013, per i soli incarichi pubblici il cui affidamento sia avvenuto dopo il 21.12.2013.

2.18. Voglio infine accennare al fatto che il parere di congruità è ipotizzabile nei seguenti casi:

- **a richiesta dell'iscritto**, tipicamente ai fini della richiesta di decreto ingiuntivo (ricordiamo che la parcella opinata ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il Giudice solo ai fini dell'ingiunzione e non riveste il ruolo probatorio nel successivo giudizio di opposizione),

- **a richiesta di organi giurisdizionali**, nel procedimento ordinario di cognizione nel corso del quale, il Giudice – che ha potere discrezionale – potrà anche disattendere l’opinamento,
- **a richiesta del committente** al fine di verificare o contestare la parcella del professionista,
- **a richiesta di Stazioni appaltanti**, al fine di determinare il corrispettivo da porre a base di gara o degli iscritti che intendono verificare (o contestare) la correttezza.

2.19. Dalla connotazione pubblicistica del parere, discende la necessità di applicare le regole sul procedimento amministrativo e precisamente la Legge n. 241/1990.

Da ciò ne consegue:

- che il Committente debba essere avvisato dell’avvio del procedimento (art. 7);
- che venga riservata agli interessati la facoltà di prendere visione degli atti (art. 10);
- che il parere di congruità venga accompagnato dalla “motivazione” (art. 3), che appare oggi ancor più imprescindibile col venir meno delle tariffe.

2.20. Conclusioni

- a. Oggi permane la funzione di opinamento attribuita al Consiglio dell’Ordine della Legge Istitutiva (n. 1995/1923) e dalle fonte codicistica (art. 2233 c.c.).
- b. Però sono cambiati i principi ed i criteri di riferimento per l’esercizio della funzione degli Ordini Professionali.
- c. Ma all’Ordine va riconosciuto il ruolo di:
 - ausilio al Giudice in caso di contenzioso, inteso come apprezzamento degli aspetti tecnici dato che al Giudice resta l’ultima parola.
 - garante della qualità del servizio a mezzo dell’esercizio delle funzioni di controllo sugli iscritti, che gli sono attribuiti dalla legge.
- d. La congruità potrà essere valutata e negata anche laddove il compenso sia pattuito tra le parti, seppur nei limiti del decoro della professione considerando ciò quale “obbiettivo di interesse comune”.
- e. In altre parole: vi è la possibilità per l’Ordine di esprimere un parere diverso da quanto convenuto in un disciplinare di incarico, e ciò ovviamente senza affidarsi a soglie numeriche predeterminate ma operando una valutazione di volta in volta sulla base di vari elementi ma, certamente, avendo come riferimento il DECORO e la DIGNITA’ professionale oltre che l’importanza dell’opera.
- f. Come ho già detto poc’anzi e qui ripeto con altre parole, il parere di congruità, nella pratica, è ipotizzabile nei seguenti casi:

- a richiesta dell'iscritto ai fini della emissione di decreto ingiuntivo
(nota: in questo caso il parere deve consistere in un penetrante e motivato scrutinio delle prestazioni)
- a richiesta di organi giurisdizionali
(nota: ricordiamo che il Giudice – motivando – può disattendere il parere acquisito)
- a richiesta dei committenti al fine di verificare ed anche contestare la parcella del professionista
- a richiesta delle stazione appaltanti con lo scopo di determinare il corrispettivo da porre a base di gara o degli iscritti per verificarne o contestarne la correttezza.

g. Quanto al regime transitorio il parere dovrà essere formulato in base:

- alle abrogate tariffe professionali (L. n. 143/1949 e D.M. 04.04.2011), allorché si opina attività professionale conclusa entro il 24 gennaio 2012 (entrata in vigore del D.L. n. 1/2012)
- alle (non vincolanti) indicazioni ministeriali (D.M. n.140/2012) ed alle indicazioni codicistiche (2233 c.c., avuto riguardo anche al decoro ed agli usi, ma non alle tariffe) per le prestazioni concluse dopo il 24 gennaio 2012, anche con riferimento a corrispettivi per opere pubbliche;
- ai parametri di cui al D.M. n. 143/2013 per le prestazioni riferite ad opere pubbliche le cui procedure di affidamento siano state indette dopo il 21 dicembre 2013.

▪ **SEZIONE 3**

Le nuove procedure per il rilascio del parere di congruità sulle parcelle professionali

3.1. Premessa

- Il “Regolamento per il rilascio dei pareri sulla liquidazione di onorari e spese professionali degli ingegneri iscritti all’albo”, da moltissimi anni in vigore presso l’Ordine di Mantova è fondato su quanto indicato all’art. 5 della Legge n. 1395 del 1923.
- Tale Regolamento è articolato in n.16 articoli, raccolti nei seguenti 5 capi:
 - Capo I – Della competenza
 - Capo II – Della richiesta di pareri
 - Cap III – Della Commissione consultiva
 - Capo IV – Della procedura di liquidazione
 - Capo V – Della tassa di liquidazione

- E' un Regolamento semplice, che ha superato le prove del tempo e delle tante norme avvicendatesi, ma che oggi risulta superato ed inadeguato in rapporto ai più recenti dettami normativi.

È inadeguato ad iniziare dal titolo, difatti oggi si deve parlare:

- **di Procedura** e non di Regolamento
- **di parere di congruità** e non di liquidazione

- La nuova Procedura che vi illustro nel seguito scaturisce da un lavoro eseguito a più mani, in sede CROIL – Commissione Compensi Professionali (vedi Allegato 3.a) – che a tale incombenza lavora dal lontano gennaio 2013, quindi poco dopo l'approvazione del decreto CRESCITALIA o PACCHETTO LEBERALIZZAZIONI.

Il testo della nuova Procedura è tutt'oggi all'esame del nostro Consiglio per la sua discussione e quindi per la sua approvazione definitiva, così come stanno facendo altri Ordini.

3.2. Il rilascio del parere di congruità sulle parcelle professionali è demandato al Consiglio dell'Ordine dalla Legge n. 1391/1923, funzione per la quale il Consiglio si avvale della Commissione Parcelle (C.P.).

3.3. La C.P. dell'Ordine di Mantova è oggi costituita dai seguenti ingegneri; alcuni di questi sono componenti del Consiglio dell'Ordine:

- **Amerigo Berto** (Presidente)
- **Jessica Bnà**
- Gabriele Bombonati
- **Davide Costanzi**
- **Paolo Freddi**
- Luca Molinari
- Francesco Rebegoldi
- **Giuditta Squassabia**
- Silvio Tassan Solet
- Massimo Trivini Bellini

3.4. In casi particolari, prevede la “nuova procedura”, la C.P. può avvalersi di consulenti esterni con specifiche competenze.

3.5. I membri della C.P. restano in carica per tutto il mandato del Consiglio dell'Ordine che li ha nominati e la partecipazione alla C.P. è svolta a titolo gratuito.

3.6. La C.P., ove rilevasse – in sede di valutazione della parcella - eventuali infrazioni ai principi del “Codice di deontologia professionale”, ne fa segnalazione al Consiglio dell’Ordine.

3.7. La C.P. esamina la documentazione depositata verificando:

- la rispondenza della prestazione a quanto convenuto e definito nel Disciplinare di incarico (se presente) o dichiarato nell’autocertificazione;
- la completezza della prestazione in rapporto ai dispositivi di legge ed al disciplinare, pur senza sconfinare nella valutazione del merito tecnico della prestazione.

3.8. L’Ordine è tenuto solo ad esprimere un parere di congruità secondo i criteri che ritiene opportuno adottare.

In particolare la valutazione del corrispettivo viene ottenuta con specifico riferimento alle pattuizioni tra le Parti, eventualmente riparametrate in relazione alle prestazioni effettivamente svolte.

3.9. La riparametrazione si rende necessaria nel caso di prestazioni aggiuntive rispetto all’incarico originario o in assenza di contratto; il parere di congruità sulle parcelle prossimamente, seguirà i seguenti criteri:

- tariffa ex Legge n. 143/’49 per prestazioni a privati conclusesi prima del 24.01.2012;
- il D.M. n. 140/2012 per le prestazioni a privati conclusesi dopo il 24.01.2012;
- il D.M. 04.04.2001 per le O.O.P.P. la cui prestazione è stata completata entro il 20.12.’13;
- il D.M. n. 143/2013 per le O.O.P.P. le cui procedure di affidamento sono iniziate dopo il 21.12.2013;
- secondo criteri interpretativi per prestazioni non previste nelle precedenti leggi e decreti;
- secondo equità per compensi esposti a discrezione e/o vacanza;

3.10. Possono chiedere la verifica della parcella tanto il professionista che ha svolto la prestazione quanto il committente, le pubbliche autorità e chiunque abbia motivato interesse.

Il richiedente dovrà formulare domanda al Presidente del Consiglio dell’Ordine, su apposito modulo (vedi Allegato 3.b).

La richiesta di rilascio del parere di congruità dovrà comprendere i corrispettivi relativi all’intera prestazione svolta.

3.11. Alla domanda dovranno essere allegati:

- due copie della parcella;
- copia del Disciplinare di incarico o – in sua assenza – di autocertificazione (vedi Allegato 3.c);
- nei casi particolari: copia della Determina per le OOPP o della Autorizzazione per i dipendenti di Enti Pubblici;
- relazione cronologica degli eventi e della attività;
- documenti (copia progetto, ecc..) sia in cartaceo che in CD.

3.12. La domanda sarà accettata solo se:

- completa di tutti i documenti;
- il richiedente corrisponde – contestualmente alla presentazione – il 20% della tassa prevista con in minimo di 10 €;
- il richiedente ingegnere è in regola con la tassa di iscrizione.

3.13. L'Ordine comunica per Raccomandata, alla parte avversa, notizia dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990 (vedi Allegato 3.d).

3.14. Il presidente della Commissione Parcelle designa come Relatore uno dei membri della Commissione; nel caso di parcelle complesse, il Relatore può essere affiancato da altri membri della Commissione Parcelle.

Il Relatore è incaricato degli eventuali contatti con le Parti e – ove necessario – di richiedere integrazioni.

3.15. Il collega richiedente il parere può chiedere di essere convocato dalla Commissione Parcelle, mentre nel caso di parere richiesto dal Committente la Commissione Parcelle è tenuta a convocare il professionista.

3.16. Il Segretario della Commissione Parcelle redige il verbale (vedi Allegato 3.e) di ogni seduta registrando:

- i presenti;
- il nome di chi presiede;
- le istanze presentate;
- eventuali problematiche o segnalazioni da inoltrare al Consiglio dell'Ordine.

3.17. Le decisioni della Commissione Parcelle vengono trascritte nel Modulo di istruttoria (vedi Allegato 3.f) e firmate da Presidente, Segretario e Relatore.

La proposta di parere di congruità – emessa dalla Commissione Parcelle – deve contenere le MOTIVAZIONI del parere, eventuali osservazioni, la conclusione (Modello E1 ed E2 in Allegato 3.g).

3.18. Le proposte della Commissione Parcelle diventano definitive solo dopo la ratifica del Consiglio.

Ove il Consiglio ritenga necessaria una integrazione di istruttoria, la Commissione Parcelle dovrà attivarsi in tal senso.

Al richiedente viene rilasciato il parere di congruità sottoscritto dal Presidente dell'Ordine.

Ove il richiedente non sia il Professionista che ha emesso la parcella, a questi verrà inviata copia della documentazione.

Il parere è rilasciato in bollo.

3.19. Al termine del procedimento di verifica della parcella al richiedente viene resa la documentazione cartacea mentre l'Ordine trattiene il CD.

3.20. All'Ordine sono imposti i seguenti termini:

- istruttoria preliminare (Relatore) 15 giorni;
- istruttoria formale (Commissione) 15 giorni;
- notifica parere (Consiglio) e firma (Presidente) 15 giorni.

In caso di richiesta di integrazione i termini restano sospesi e la pratica viene archiviata nel caso di mancata risposta entro i termini di volta in volta fissati, così come nel caso in cui il Richiedente non si presentasse all'eventuale convocazione.

3.21. È prevista la “procedura d’urgenza” al di fuori delle normali sedute fissate a calendario ed è anche previsto che il Richiedente faccia istanza di interrompere la procedura.

3.22. La tassa per il rilascio del parere di congruità è così fissata:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| - fino a € 1.500,00 | € 15,00 |
| - da € 1.500,00 a € 5.000,00 | € 30,00 |
| - da € 5.000,00 a € 25.000,00 | € 41,00 |
| - da € 25.000,00 a € 50.000,00 | € 77,00 |
| - da € 50.000,00 e oltre | € 103,00 |

Per importi modesti è comunque richiesto un contributo di € 15,00

Al ritiro della parcella dovrà essere versato il conguaglio.

In caso di archiviazione d’ufficio o di rinuncia volontaria l’Ordine tratterrà il 50% dell’acconto versato e comunque non meno di 10 €.

3.23. Nota finale:

Così come già detto al precedente punto 3.1, ribadisco che queste procedure sono state elaborate dal CROIL, approvate dal CNI ma ogni Ordine provinciale le dovrà discutere in Consiglio, integrarle ove necessario (ad esempio art. 3.20 Termini e art. 3.22 Tasse) e quindi approvarle.

▪ **SEZIONE 4**

Il D.M. n. 140/20.07.2012 ed il D.M. n. 143/31.10.2013

PARTE I – Il Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n. 140 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012 , n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27”.

4.1. Tale D.M. è in vigore dal 23.08.2012 ed è articolato in n. 42 articoli raccolti in n. 7 capi, ovvero:

- Capo I – Disposizioni generali (art. 1);
- Capo II – Disposizioni concernenti gli avvocati (artt. da 2 a 14);
- Capo III – Disposizioni concernenti i commercialisti (artt. da 15 a 29);
- Capo IV – Disposizioni concernenti i notai (artt. da 30 a 32);
- **Capo V – Disposizioni concernenti i professionisti dell’area tecnica** (artt. da 33 a 39);
- Capo VI – Disposizioni concernenti le altre professioni (art.40);
- Capo VII – Disciplina transitoria (artt. 41 e 42).

4.2. E’ quindi evidente che gli articoli che interessano a noi, ingegneri, sono l’art. 1 e quelli da 33 e 39, ma prima di passare a descriverli ricordo che i criteri di cui al presente D.M. sono assunti dalla Commissione Parcelle per esprimere il parere di congruità sulle prestazioni – anche in ambito di O.O.P.P. – conclusesi dopo il 24 gennaio 2012, ovvero dall’uscita del D.L. n. 1/’12 che - per la prima volta - introduce tali criteri.

4.3. L’art. 1 – *Ambito di applicazione e regole generali*, impone:

- che l’organo giurisdizionale applichi questo decreto in caso di disaccordo tra le parti;
- che nei compensi non siano comprese le spese (che difatti vengono conteggiate a parte);
- che nei compensi sia compreso tutto il corrispettivo del professionista;
- che in caso di incarico collegiale il compenso sia unico;

- che per incarichi non conclusi si terrà conto dell'attività professionale effettivamente svolta;
- che l'assenza del preventivo costituisca elemento di valutazione negativa;
- **che il Giudice non sia comunque vincolato a tali parametri.**

4.4. L'art. 33 – *Ambito di applicazione* riserva una sorpresa dichiarando che i parametri che seguono si applicano ad agronomi, architetti, geometri, ingegneri, ecc..., in egual misura.

4.5. Con l'art. 34 – *Parametri generali per la liquidazione del compenso* e l'art. 39 – *Determinazione del compenso*, si iniziano a fare dei calcoli.

Difatti il compenso professionale vale

CP = VxGxQxP ovvero il prodotto tra:

- V= valore dell'opera (N.B.: delle singole categorie componenti l'opera);
- G= grado di complessità delle prestazioni (che varia con la categoria);
- Q= che è la prestazione o la somma delle prestazioni eseguite (corrisponde alle vecchie parzializzazioni);
- P= definito parametro base, che deriva dalla espressione

$$P = 0,03 + 10/V^{0,4};$$

(Nota: tale parametro viene applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'intera opera).

4.6. L'art. 36 – *Complessità della prestazione*, la sua definizione è strabiliante!

Difatti il Giudice si trova ad applicare dei coefficienti (ve ne sono poco più di 600!) contenuti in ben 7 tabelle (vedi Allegato 4.a - pag. 19) che sono molto puntuali e precise; ma tutta questa "precisione" (Nota: è definito un coefficiente per l'indagine geotecnica, che è diverso da quella per la idrogeologica, che è diverso dall'idraulica, che è diverso...) è **resa inutile dalla discrezionalità di cui il Giudice dispone.**

Difatti l'Organo giudicante **inizia** col scegliere il "grado di complessità G" tra due valori che tipicamente sono l'uno il 50% più elevato dell'altro (da ciò ne conseguono onorari del 50% più elevati, ovviamente) sino a giungere anche al 230%, per poi **finire** con l'esercitare la facoltà di aumentare o diminuire il compenso sino al 60% rispetto a quello liquidabile.

Ricordo difatti che il Giudice, a suo insindacabile giudizio, valuta la natura dell'opera, il pregio della prestazione, i risultati ed i vantaggi conseguiti dal cliente ed anche l'urgenza.

4.7. Con l'art. 37 – *Specificazioni delle prestazioni*, si evidenzia che queste vengono distinte (e lo vedete poi scorrendo le varie tabelle sempre dell'Allegato 4.a) in:

- premesse e studi di fattibilità;
- progettazione (questa distinta nei tre noti livelli);
- direzione dei lavori;
- collaudi.

Le varie categorie, dalle quali discendono i vari coefficienti, sono distinte in:

- o edilizia
- o strutture
- o impianti
- o viabilità
- o idraulica
- o tecnologie dell'informazione
- o paesaggio e ambiente
- o agricoltura e foreste
- o urbanistica

Ogni categoria ha un proprio “G - grado di complessità” ed ogni elaborato (per ogni fase) ha un proprio “Q - prestazione”.

E' previsto di assumere il criterio analogico per le categorie (G) e per le prestazioni (Q) non contemplate nelle tabelle.

Per concludere e per capire a quali estremi conduce la discrezionalità: un Giudice che pesca tra i coefficienti bassi e diminuisce il compenso art. 36, fa 40 di un onorario avente base 100, mentre un altro Giudice che sceglie il coefficiente alto ed aumenta il compenso, da 100 giunge a 210.

Si potrà concludere che questo D.M. e le relative tabelle non danno alcuna certezza sull'entità dell'onorario il quale, a discrezione del Giudice, può “ballare” da 40 a 210.

4.8. Se ciò non bastasse vi è l'art. 38 che dà la piena possibilità al Giudice di esprimere un proprio giudizio alla prestazione; difatti in tale articolo si dice che il compenso per prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento è liquidato tenendo conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione.

PARTE II – *Il Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143 – Corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla Parte II. Titolo I. Capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell’articolo 9 c.2 della L. 24 marzo 2012 n. 27 come modificata dall’art. 5 legge 7 agosto 2012 n. 134.*

4.9. In 9 articoli e 9 tabelle il legislatore spiega quale debba essere il CORRISPETTIVO spettante al professionista, senza la variabilità in termini di G (grado di complessità) e di discrezionalità che il Giudice ha per i “lavori privati”.

Pare semplice ma così non è dato che:

- gli onorari che emergono da questo calcolo devono essere più bassi di quelli che scaturiscono assumendo le vecchie tariffe (art. 1 comma 4);
- e poi c’è lo sconto da fare!

4.10. Il calcolo del corrispettivo (art. 4) ed i vari parametri (artt. 2 e 3) sono identici a quelli già indicati nel D.M. n. 140/2012, ovvero:

- V= costo delle singole categorie;
- G= complessità della prestazione;
- Q= specificità della prestazione;
- P= parametro base = $0,003 + 10/V^{0,4}$;

Da ciò emerge che il compenso CP, ovvero il corrispettivo da porre a base di gara, vale: $CP = \Sigma (V \times G \times Q \times P)$

4.11. Con l’art. 5 si fissano le SPESE/ONERI ACCESSORI, che vengono indicati nella misura non superiore al 25% per opere sino a € 1.000.000 e nel 10% per opere pari o superiori a € 25 milioni, con la necessità di interpolare per i valori intermedi.

4.12. L’Art. 6 regola le attività non ricomprese nelle tabelle indicando due modalità diverse di calcolo del corrispettivo.

- in via principale è chiesto di fare ricorso al criterio di analogia;
- in via subordinata si potrà tener conto del TEMPO impiegato dal professionista, e quindi A VACAZIONE.

4.13. Per quanto riguarda la VACAZIONE, al di là di quanto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale in altre occasioni ed in difformità dalle Deliberazioni dei Consigli Provinciali, questo D.M. esprime i seguenti (variabili) valori:

- professionista incaricato da 50 a 75 €/h;
- aiuto iscritto da 37 a 50 €/h;
- aiuto di concetto da 30 a 37 €/h.

4.14. Con l'art. 7 si da conto del fatto che il calcolo del corrispettivo si "risolve" consultando le due tabelle allegate al D.M. (vedi Allegato 4.b – pag 27) ovvero:

➤ tabelle Z-1 (pag 27 e seg.) dalle quali si deduce il parametro G – *grado di complessità*, che è distinto per le seguenti categorie:

- Edilizia
- Strutture
- Impianti
- Infrastrutture per la mobilità
- Idraulica
- Tecnologie della Informazione e della Comunicazione
- Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnica Ruralità, Foreste Territorio e Urbanistica.

Segnalo che, data la presenza di sottocategorie, i valori di G esplicitati nella tabella Z-1 sono complessivamente in n° di 61.

➤ tabelle Z-2 (pag 35 e seg.) nelle quali vengono indicate tutte le "parzializzazioni" alle quali oggi viene dato il parametro Q – *specificità della prestazione*.

Le varie fasi "prestazionali" sono:

- Pianificazione e programmazione
- Attività propedeutiche alla progettazione
- Progettazione
- Direzione dell'esecuzione
- Verifiche e collaudi
- Monitoraggi

Segnalo che il numero totale dei parametri Q è pari a poco meno di 700.

Evidentemente questa massa di dati è conseguente all'applicazione di un algoritmo che non è stato reso noto, ma di certo stupisce la presenza di valori tipo 0,0001 (ovvero 1/10.000), ma anche "sottigliezze" del tipo 0,029 o 0,079 o 0,081 ecc.

4.15. Per concludere e riassumere, vi ricordo che gli elementi base delle nuove procedure di calcolo sono i seguenti:

- il corrispettivo è dato dalla somma del compenso CP e delle spese S
- $CP = \Sigma (VxGxQxP)$ in cui
 - P = $0,03 + 10 / V^{0,4}$ in cui il valore massimo assumibile è pari a 0,2041 ovvero quello che si ricava imponendo $V = 25.000$ €
 - G = grado di complessità, che si preleva dalla tabella Z-1 (pag 27)
 - Q = somma delle aliquote parziali, che si trova nella tabella Z-2 (pag 35)
 - V = importo della singola categoria;
- spese determinate forfettariamente tra il 10% (per opere superiori a 25 milioni di €) ed il 25% (riferito ad opere sino ad 1 milione di €);
- dalla tavola Z-1 si preleva G, faccio notare che lì le opere sono state classificate sia secondo dicitura dei D.D.M.M. del 1971 e del 1991 ma anche secondo la L. n. 143/'49;
- dalla tabella Z-2 si preleva Q che è lì indicato secondo le prestazioni così come definite dal D.P.R. n. 207/'10, ma integrate da norme sopravvenute (per quanto riguarda la sismica, l'acustica ecc);
- infine ricordo – per coprire dei “buchi” – la possibilità di adottare il criterio di analogia e, ove ritenuto più adeguato al caso, utilizzando le vacanze.

4.16. Considerazioni finali:

- l'applicazione del D.M. n. 143/2013 è obbligatorio da parte delle Pubbliche Amministrazioni in forza della L. n. 34 del 7.8.'12;
- la stessa legge prevede di assumere i criteri di cui al D.M. 4.4.2012 per gli incarichi completati in data precedente al dicembre 2013;
- è a tutti noi chiaro che al di là dei criteri/modalità/tabelle assunte, **per i LAVORI PRIVATI siamo in balia delle decisioni del Giudice mentre per i LAVORI PUBBLICI la “partita” si giocherà in sede di esplicazione dello sconto.**

▪ **SEZIONE 5**

IL DISCIPLINARE DI INCARICO TIPO PER I L.L.P.P.

5.1. Tra i documenti che vi sono stati consegnati trovate pure uno schema tipo di DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE (vedi Allegato 5.a – pag 41) pensato e compilato specificamente per Opere Pubbliche.

Da questo potrete “mutuare” un disciplinare per LAVORI PRIVATI, se non avete la pazienza ed il tempo per attendere il documenti che il C.R.O.I.L. sta predisponendo e del quale vi sarà dato riscontro appena possibile.

Difatti è il C.R.O.I.L. – ovvero la Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia – che in data 27.04.2015 ha licenziato questo documento.

5.2. In verità non vi è nulla di particolare da segnalare se non che, ovviamente, questo testo tiene conto di tutte le norme oggi vigenti in materia.

Il disciplinare è articolato nei seguenti 15 articoli:

- Art. 1 – Oggetto dell’incarico
- Art. 2 – Prestazioni professionali e servizi
- Art. 3 – Impegni del professionista
- Art. 4 – Impegni del committente
- Art. 5 – Tempi contrattuali e modalità di consegna
- Art. 6 – Determinazione dei corrispettivi
- Art. 7 – Modalità di pagamento
- Art. 8 – Penali
- Art. 9 – Revoca dell’incarico
- Art. 10 – Adempimenti previdenziali e assicurativi
- Art. 11 – Interpretazioni del contratto e definizione delle controversie
- Art. 12 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 13 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 14 – Proprietà degli elaborati
- Art. 15 – Clausole finali

5.3. Vi confesso che ampie sono state le discussioni, e su ogni punto, tenete presente che questo testo rappresenta la 10a revisione di una iniziale bozza.

Tra le condizioni che sono meritevoli di essere evidenziate vi segnalo:

- all’art. 4 – si fanno precisi riferimenti su quanto il committente pubblico deve fornire al professionista, specificando il differimento dei tempi contrattuali in caso di ritardo;
- all’art. 6 – è contemplata la eventualità che si rendano necessarie delle prestazioni a vacazione e che queste vengono quotate al massimo rispetto alle variabilità previste dal D.M. n.143/2013;
- all’art. 11 – che in caso di disaccordo sui corrispettivi – per controversie o contestazioni – la parcella venga sottoposta al parere di congruità dell’Ordine;
- all’art. 15 – che non è previsto l’arbitrato ma il diretto riferimento al Tribunale.

ALLEGATI

▪ **SEZIONE 1**

- Allegato 1.a – Legge 24 giugno 1923 n. 1395
- Allegato 1.b – Legge 2 marzo 1949 n. 143

▪ **SEZIONE 2**

- Allegato 2.a – Art. 2233 Codice Civile
- Allegato 2.b – Art. 636 Codice di Procedura Civile

▪ **SEZIONE 3**

- Allegato 3.a – CROIL - Commissione Compensi Professionali
- Allegato 3.b – Domanda di parere di congruità per parcella professionale
- Allegato 3.c – Autocertificazione resa in mancanza di disciplinare di incarico
- Allegato 3.d – Comunicazione di avvio del procedimento
- Allegato 3.e – Verbale di seduta
- Allegato 3.f – Modulo di istruttoria
- Allegato 3.g – Modello E1
“Parere di congruità relativo a parcella professionale per
committenti pubblici”
Modello E2
“Parere di congruità relativo a parcella professionale per committenti
pubblici”

▪ **SEZIONE 4**

- Allegato 4.a – Tabelle D.M. n. 140/2012
- Allegato 4.b – Tabelle D.M. n. 143/2013

▪ **SEZIONE 5**

- 5.a – Disciplinare di incarico professionale